

## FOGLIO INFORMATIVO

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, del Provvedimento UIC del 29 aprile 2009 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

Le informazioni contenute in questo FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile

### Sezione I – Informazioni sul mediatore

Eurofin Servizi Finanziari e Assicurativi Srl (di seguito "EUROFIN") è una società per azioni con sede legale in Palermo, Via Edmondo De Amicis, n. 3 – 90143, C.F. e P.IVA 06549740824 – iscritta al Registro delle Imprese di Palermo, Iscr. REA 188407 e nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto presso l'Organismo di cui all'art. 128-undecies TUB al n. M441 (l'iscrizione può essere verificata sul sito [www.organismo-am.it](http://www.organismo-am.it)). Il capitale sociale di EUROFIN è pari ad Euro 50.000,00 i.v. EUROFIN è assicurata per i rischi professionali.

### Sezione I.I – Informazioni sul collaboratore che entra in contatto con il cliente consumatore

Il collaboratore:

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Svolge per conto del mediatore creditizio Eurofin Servizi Finanziari e Assicurativi Srl, attività di contatto con il pubblico con rapporto di (Agente/Dipendente) \_\_\_\_\_ ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione.

L'iscrizione del collaboratore può essere verificata sul sito [www.organismo-oam.it](http://www.organismo-oam.it) nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

### Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia

La mediazione creditizia è l'attività di colui che professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela allo scopo della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione delle banche o degli intermediari finanziari con la potenziale clientela e non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto.

Il mediatore creditizio deve essere iscritto nell'apposito Elenco tenuto presso l'OAM (organismo per gli Agenti Finanziari e i Mediatori Creditizi).

L'iscrizione non è necessaria quando l'attività di raccolta di domande di finanziamento è svolta strumentalmente ad un'altra attività professionale come, ad esempio, i prestiti finalizzati al consumo.

I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.

È invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

Per l'espletamento della propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva (operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione stipulato in base a precisi accordi distributivi di prodotti ma con i quali siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività fuori convenzione). Gli estremi delle banche/finanziarie alle quali il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi per espletare l'incarico assegnato, sono rilevabili nell'allegato A) del presente foglio informativo.

Nel caso di operatività "in convenzione" l'attività del Mediatore creditizio potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi.

Non essendo possibile identificare il Finanziatore (banca/intermediario finanziario) in sede di primo contatto o di prima trattativa e la eventuale commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l'operatività "in convenzione", la stessa eventuale commissione verrà comunicata entro la data di erogazione del finanziamento e comunque attraverso il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato.

Le prestazioni economiche del Mediatore Creditizio sono regolate all'Art. 1755 del codice civile e le provvigioni non vengono compensate.

Il Mediatore, su richiesta del cliente consumatore, fornisce informazioni comparabili circa l'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

La società presta anche servizi di consulenza ed opera prestando il proprio servizio di intermediazione a favore di più intermediari e/o soggetti finanziatori.

Il **rischio tipico** della mediazione creditizia consiste nella possibilità che non venga reperita una banca o un altro intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

### **Sezione III – Condizioni economiche della mediazione creditizia**

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e concordata tra il Mediatore Creditizio e il Cliente (da ora anche "le parti") esclusivamente in forma scritta attraverso un mandato oneroso (da ora anche "mandato" o "contratto").

I costi massimi che il Cliente può essere tenuto a sostenere sono indicati nella tabella che segue, sotto forma di provvigione calcolata sul valore erogato del finanziamento:

<b>Tipologia del finanziamento</b>	<b>Provvigione massima sul valore erogato</b>
1. Mutuo ipotecario a clientela consumatrice	0,00%
2. Prestiti Personali e Cessioni del quinto	0,00%
3. Leasing	0,00%
4. Mutui ipotecari alle imprese	0,00%

Penali nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione del patto di esclusiva;</li> <li>- revoca dell'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza di cui all'art. 5 del mandato di mediazione;</li> <li>- rinuncia senza giustificato motivo al Finanziamento già deliberato dalla banca erogante.</li> </ul>	€ 0,00
Rimborso spese di istruttoria	€ 0,00
Rimborso spese documentate	€ 0,00

#### Sezione IV – Principali Clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia

<p><b>Durata:</b> Il contratto è a tempo determinato e la durata è di 180 gg decorrenti dal momento in cui il Cliente provvede a consegnare al Mediatore la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico. Il contratto sarà rinnovabile per uguale periodo salvo disdetta da trasmettere a mezzo lettera raccomandata a/r almeno 15 giorni prima della scadenza.</p>
<p><b>Recesso nel caso di offerta fuori sede:</b> Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, egli ha diritto di recedere dal contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r. Il recesso può altresì essere comunicato mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.</p>
<p><b>Modalità di conferimento dell'incarico:</b> L'incarico è conferito <i>in modalità esclusiva ed irrevocabile</i>: il cliente non può ricercare autonomamente il finanziamento e non può recedere dal contratto prima della scadenza. <b>Il Cliente è tenuto al pagamento di una penale nel caso di recesso</b> prima della scadenza.</p>
<p><b>Obblighi informativi del cliente:</b> È fatto obbligo al cliente di fornire a 24Finance la documentazione indicata nel contratto entro 15 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e di fornire indicazioni veritiere chiarendo, altresì, espressamente, l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali.</p>
<p><b>Recesso del Mediatore e risoluzione del contratto:</b> il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) mancata consegna da parte del Cliente dei documenti necessari per l'analisi e l'istruttoria;</li> <li>b) violazione da parte del Cliente dell'obbligo di fornire dati ed informazioni corrispondenti al vero;</li> <li>c) dichiarazioni inesatte o non veritiere del Cliente.</li> </ol>
<p><b>Penali e spese:</b> In virtù dell'incarico di mediazione creditizia, conferito in via esclusiva ed irrevocabile, il Cliente non sarà tenuto a corrispondere una penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o violazione del patto di esclusiva;</li> <li>o revoca dell'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza di cui all'art.5;</li> <li>o rinuncia senza giustificato motivo al Finanziamento già deliberato dalla banca erogante.</li> </ul> <p>Il Cliente non è tenuto in ogni caso a corrispondere al Mediatore Creditizio eventuali spese di istruttoria ed a rimborsare al Mediatore Creditizio le ulteriori spese documentate dal medesimo sostenute per l'adempimento dell'incarico.</p>

**Foro Competente:** Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Milano. Le disposizioni relative al foro competente non trovano applicazione nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo.

**Assenza di garanzie:** Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in ordine all'accoglimento della richiesta di finanziamento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, ai quali, è riservata in via esclusiva e rimessa al loro insindacabile giudizio, la facoltà di non accogliere le richieste di finanziamento nel caso di non soddisfacente esito dell'esame sul merito creditizio del Cliente.

Il Mediatore Creditizio, pertanto, non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile dell'operato delle banche e degli altri intermediari finanziari, anche nel caso di mancata concessione del Finanziamento.

Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in merito al corretto adempimento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari degli impegni assunti con il Finanziamento e, pertanto, non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali inadempimenti o omissioni imputabili alle banche ed agli altri intermediari finanziari.

## Sezione V – Gestione reclami

Il reclamo dovrà necessariamente essere effettuato per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno o tramite PEC all'indirizzo: [euofinservizifinanziari@pec.it](mailto:euofinservizifinanziari@pec.it) che contenga almeno i seguenti riferimenti:

Elementi da riportare nel reclamo	Indirizzo a cui inviare il reclamo tramite raccomandata A/R
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nominativo/denominazione del Cliente</li> <li>2. recapiti del Cliente</li> <li>3. data del contratto di mediazione</li> <li>4. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto</li> <li>5. motivazione del reclamo</li> <li>6. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio</li> </ol>	<p>Eurofin Servizi Finanziari e Assicurativi Srl – Direzione – Ufficio Reclami – Via Edmondo De Amicis, 3 – 90143 - Palermo (PA)</p>

Il reclamo verrà trattato entro 30 giorni dal ricevimento.

Se non soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, il cliente consumatore può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario del Credito.

La presentazione di un reclamo è un prerequisite per presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Tentativo di conciliazione: il consumatore e Eurofin Servizi Finanziari e Assicurativi Srl prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria possono tentare, o tentano se ciò è obbligatorio in base alla vigente normativa, la conciliazione davanti al Conciliatore Bancario Finanziario, organismo diffuso sul territorio nazionale ed in possesso di esperienza in materia bancaria.

Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Conciliatore Bancario Finanziario consulti il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Il consumatore e Eurofin Servizi Finanziari e Assicurativi Srl possono, anche successivamente alla conclusione del contratto, concordare per iscritto di rivolgersi ad altro soggetto purchè registrato nell'apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.

## Sezione VI – Definizioni

<b>Termine</b>	<b>Significato</b>
<b>Mediatore Creditizio</b>	Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela ai fini della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
<b>Cliente</b>	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il termine del mediatore creditizio
<b>Consumatore</b>	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
<b>Finanziamento</b>	Si intendono le seguenti tipologie di finanziamento: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo così come definito dall'art. 121 del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, (iv) credito ipotecario, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito
<b>Offerta fuori sede</b>	L'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio
<b>Locale aperto al pubblico</b>	Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo
<b>Intermediari Finanziari</b>	Società cui è riservato l'esercizio delle attività finanziarie di cui all'artt. 106 e 107 T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia
<b>Taeg</b>	Tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. La Legge n.262/05 stabilisce con l'art.13 le modalità e il calcolo del TAEG fissando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo
<b>Penale</b>	Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati all'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto
<b>T.U.B.</b>	Testo Unico Bancario adottato con D.Lgs. 1 settembre 2003, n. 385
<b>OAM</b>	Organismo per l'elenco dei Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi